



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	318 del 24/06/2022
-------------------	--------------------

Area	A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità
------	---

OGGETTO: MISURE PER IL RISPARMIO IDRICO E CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE SINO AL 31 AGOSTO 2022.

IL SINDACO

CONSIDERATO:

1. che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e rappresenta un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future, e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto durante la stagione secca quando aumenta la criticità rispetto all'utilizzo delle risorse idriche;
2. che le Autorità competenti hanno richiamato l'attenzione di tutte le istituzioni in ordine alle problematiche connesse con l'approvvigionamento e l'uso dell'acqua potabile, per fronteggiare il problema della siccità, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il fabbisogno minimo di acqua per gli usi igienici ed alimentari;

CONSIDERATA la situazione di carenza idrica determinata da una cronica riduzione dei fenomeni piovosi e delle precipitazioni atmosferiche, con il rischio della conseguente indisponibilità di acqua per i diversi usi nel periodo estivo;

PRESO ATTO che con Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 37 del 03/05/2022 ad oggetto "Carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione del Veneto. Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. Azioni regionali a tutela della salute pubblica. Dichiarazione dello stato di crisi idrica nel territorio ex art. 106, comma 1, lett. a) della L.R. 13.4.2001, n. 11 e art. 1 della L.R. 16.8.2007, n. 20." è stato dichiarato lo stato di crisi idrica;

VISTA la nota di Etra del 26/05/2022, acquisita in atti in pari data al prot. com. 35597, con la quale si invita a valutare l'opportunità di attuare eventuali provvedimenti di competenza finalizzati a limitare l'utilizzo dell'acqua potabile per usi non essenziali, richiamati anche nell'ordinanza regionale succitata quali:

- l'irrigazione e annaffiamento di orti, giardini e prati ornamentali;
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
- il lavaggio privato di veicoli a motore;
- il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino;
- per tutti gli usi diversi da quelli alimentari domestico e per l'igiene personale;

VISTA la nota della Regione Veneto prot. 279902 del 22/06/2022 che a seguito di aggiornamento del 09 giugno 2022 del Documento di valutazione sullo stato della risorsa idrica dell'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ha richiamato "per la Regione Veneto lo stato di severità idrica media" e a cui si rinvia per relationem;

CONSIDERATO il protrarsi delle condizioni di forte siccità e la conseguente carenza idrica che sta caratterizzando l'attuale periodo e pertanto la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo per usi diversi da quelli domestici e potabili;

RITENUTA necessaria l'adozione di misure di carattere straordinario e urgente, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico e igienico, evitando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altri usi;

RITENUTO pertanto di imporre una disciplina finalizzata al contenimento del consumo e alla limitazione degli sprechi di acqua al fine di garantire la fornitura di acqua potabile necessaria per l'uso domestico e civile;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

ORDINA

a tutta la popolazione residente o avente attività sul territorio, **con decorrenza immediata dalla data di firma del presente provvedimento e sino al 31 AGOSTO 2022, salvo ulteriori provvedimenti di proroga per il perdurare dello stato di carenza idrica:**

1. il **divieto** di prelievo e di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per i seguenti usi:
 - lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
 - lavaggio privato di veicoli a motore (con esclusione degli autolavaggi);
 - gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli, piscine, etc.) (qualora non dotati di dispositivi per il riciclo artificiale dell'acqua).
2. il **divieto** di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile, durante la fascia oraria compresa fra le ore 6.00 e le ore 24.00, per uso extra-domestico ed in particolare per l'irrigazione/innaffiamento di orti, giardini e prati, nonché gli innaffiamenti dei campi sportivi in terra battuta e in manto erboso, fatto salvo non venga dimostrato agli organi di vigilanza che si utilizzi l'acqua da fonti indipendenti, quali ad esempio il recupero dell'acqua piovana.
3. per le aree ortive concesse dal Comune, il divieto di prelievo dalla rete idrica è invece disposto nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00;
4. ai proprietari di pozzi artesiani di attenersi alle disposizioni di cui all'ordinanza del Genio Civile PGN 4011/32.12.45 del 17 maggio 2000, che ordina in tutto il territorio della Provincia di Venezia, tra le altre cose, che l'erogazione dei pozzi salienti a getto continuo, sia regolata con idonei dispositivi di chiusura, in modo da eliminare qualsiasi erogazione a bocca libera;
5. il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo anche parziale dell'acqua, è consentito esclusivamente previo accordo scritto con il gestore della rete di acquedotto;
6. i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, zootecnici e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessita l'uso di acqua potabile.

Il personale comunale e i soggetti / società svolgenti servizi pubblici per conto del Comune possono far uso dell'acqua, in deroga ai divieti ed ai limiti imposti dalla presente Ordinanza, per le necessità di pubblico interesse o per il mantenimento di beni pubblici (come ad esempio le aree verdi comunali), oltre che per inderogabili e

improrogabili esigenze, pur raccomandando ad essi la limitazione dei consumi al minimo e la riduzione all'indispensabile.

Sono ESCLUSI, dalla presente ordinanza i servizi pubblici di igiene urbana e l'irrigazione del verde di pertinenza sanitario/ospedaliera.

INVITA

Altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi e pertanto si raccomanda di:

- controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici al fine di individuare eventuali perdite occulte;
- usare dispositivi per il risparmio idrico, quali i frangigetto per i rubinetti;
- annaffiare le piante con sistemi a irrigazione a goccia e temporizzati;
- usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico;
- per l'igiene personale preferire la doccia, in alternativa alla vasca da bagno;
- non fare scorrere in modo continuo l'acqua durante il lavaggio dei denti, la rasatura della barba o la doccia;
- non utilizzare acqua corrente per il lavaggio delle stoviglie e verdure, ma solo per il risciacquo;
- utilizzare l'acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innaffiare le piante.

ETRA SPA quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, a comunicare per iscritto alla presente Amministrazione Comunale il rientro delle criticità rilevate nella fornitura idrica oggetto dell'attuale provvedimento per la conseguente revoca dell'Ordinanza Sindacale.

AVVERTE

qualora la situazione relativa alla disponibilità idrica nel corso dell'estate dovesse aggravarsi l'Amministrazione potrà estendere il divieto di prelievo di acqua potabile dalla rete idrica anche ad altri usi extra-domestici e per tutte le fasce orarie della giornata;

AVVERTE INOLTRE

le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra i 25,00 € e i 500,00 € come disposta dall'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000, secondo le modalità di cui alla L. 689/1981.

DA' ATTO

avverso il presente provvedimento, gli interessati possono proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n°1199/24.11.1971 e s.m.i.), rispettivamente nel termine di 60 giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

DISPONE

il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale, e sia ampiamente diffuso alla Cittadinanza, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità della stessa nelle sedi dei Quartieri, URP, impianti sportivi e centri sociali.

Il presente provvedimento venga altresì trasmesso a mezzo PEC/posta interna, per conoscenza e per quanto di competenza a:

- Unione Montana Bassanese - Comando di Polizia Locale per la vigilanza;
- Etra Spa – Settore Idrico;

- SIS Spa;
- Consiglio di Bacino Brenta;
- Consorzio di Bonifica Brenta;
- Azienda Sanitaria ULSS 7 – Pedemontana
- ARPAV – Dipartimento provinciale di Vicenza;
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza;
- Comando Carabinieri di Bassano del Grappa
- Comune di Bassano del Grappa
 - o AREA Affari Istituzionali – Ufficio Segreteria del Sindaco, Ufficio Stampa e Ufficio Relazioni con il Pubblico;
 - o AREA II – Servizio Infanzia Giovani Sport (impianti sportivi)
 - o Area IV – Servizio fabbricati e Servizio Aree Verdi – Protezione Civile.

IL SINDACO
Elena Pavan

Documento firmato digitalmente. Il documento informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Bassano del Grappa in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/05.